

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO nella persona del Capo Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, dott. Giuseppe Tripoli

E

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA', di seguito Dipartimento per le Pari Opportunità, nella persona del Capo Dipartimento, Cons. Avv. Patrizia De Rose

E

L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, di seguito Unioncamere, nella persona del Segretario Generale, dott. Claudio Gagliardi

### PREMESSO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal DPR 28 novembre 2008 è l'Amministrazione di riferimento per i settori portanti dell'economia italiana in termini di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale;
- che lo stesso Ministero, in considerazione di quanto sancito nel Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e delle risoluzioni del Parlamento Europeo in materia di uguaglianza di genere e di imprenditorialità femminile nelle PMI ritiene necessario riconoscere, incoraggiare e sostenere la presenza delle donne nelle attività imprenditoriali ed economiche;
- che al Ministero è stata attribuita la competenza per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215, concernente "Azioni positive per l'imprenditorialità femminile", tra le cui finalità rientra quella di favorire

at

la creazione di nuova imprenditorialità e la qualificazione delle donne imprenditrici;

- che al Dipartimento per le Pari Opportunità sono attribuite competenze in merito alla definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;
- che ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580, riformata nel 2010 con decreto legislativo n.23, le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- che in base all'art.7 della stessa legge l'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno siglato nel 1999 un primo Protocollo di intesa, rinnovato nel 2003 volto a promuovere la costituzione, nell'ambito delle Camere di commercio, di specifici Comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile attribuendo loro compiti per la diffusione, il sostegno e la promozione del fare impresa da parte dell'universo femminile;
- che tale Protocollo ha promosso, tra l'altro, la costituzione, nell'ambito delle Camere di commercio, dei Comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile con il compito principale di contribuire alla diffusione della cultura di impresa tra le donne;
- che i Comitati imprenditoria femminile sono costituiti presso tutte le Camere di commercio e svolgono un ruolo importante di promozione e sostegno delle imprese femminili;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno promosso, nel 2000, una specifica iniziativa volta a facilitare l'accesso al credito da parte delle donne, denominata "Progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento", in accordo con il Ministero delle politiche agricole, ABI, Federazioni nazionali dei Confidi, Associazioni imprenditoriali, Mediocredito centrale e Artigiancassa;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno promosso due rapporti nazionali sull'imprenditoria femminile denominati "Impresa *in genere*", il primo pubblicato nel gennaio 2005, il secondo nel gennaio 2011, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità;
- che la proficua esperienza di questi anni ha mostrato l'utilità e la necessità che, in fase di rinnovo dell'impegno tra i primi firmatari, l'intesa coinvolga più soggetti per azioni più efficaci, e che il sostegno debba essere locale, regionale e nazionale in coerenza con i principi di mainstreaming ed empowerment sanciti dall'Unione europea e declinati in direttive ed azioni anche nel nostro Paese.



I SOGGETTI FIRMATARI DEL SEGUENTE PROTOCOLLO RITENGONO:

- opportuno continuare a promuovere azioni ed iniziative volte a favorire l'imprenditorialità, l'occupazione, la formazione, la qualificazione e l'informazione delle donne in modo di poter sviluppare e potenziare le capacità competitive dell'universo femminile;
- di particolare interesse, nell'ambito delle azioni strategiche da realizzare a favore dell'imprenditorialità femminile, il ruolo di promozione, animazione, valorizzazione e sostegno svolto dalle Camere di commercio e dalla rete dei Comitati;
- opportuno procedere alla stipula di un nuovo Protocollo, sia per ribadire l'interesse e l'impegno delle parti in ordine al tema dell'imprenditoria femminile, sia per rafforzare i contenuti dei precedenti accordi e i conseguenti impegni, contribuendo a ridefinire la "mission" dei Comitati e ad accrescerne autorevolezza e funzionalità operativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2 (Finalità)**

1. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Unioncamere intendono rinnovare con un impulso nuovo l'impegno preso con il Protocollo d'intesa del 1999 e rinnovato nel 2003, e elaborare ed attuare una strategia di promozione e sostegno dell'imprenditoria femminile, anche attraverso l'attività dei Comitati per l'imprenditorialità femminile.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico, il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Unioncamere si impegnano a porre in essere azioni di sostegno dei Comitati per la diffusione della cultura imprenditoriale presso le donne e per la realizzazione di concrete progettualità e servizi per l'imprenditoria femminile.



### **Art. 3** **(Comitati per l'imprenditoria femminile)**

1. I Comitati di cui al precedente art.2 sono istituiti con delibera della giunta delle Camere di commercio e sono composti da rappresentanti del Consiglio camerale, da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria e nominati dalla Giunta camerale, in modo da rispecchiare i settori produttivi rappresentati nel Consiglio camerale, nonché le principali organizzazioni sindacali.
2. Ogni singola componente ha un ruolo centrale di collegamento con i gruppi d'interesse e le organizzazioni che costituiscono la comunità imprenditoriale locale per favorire la collaborazione, le sinergie e il supporto al lavoro e al ruolo del Comitato.
3. Il Comitato, al fine di approfondire tematiche specifiche e/o acquisire informazioni e conoscenze funzionali alla realizzazione dei suoi compiti istituzionali, può prevedere la partecipazione alle proprie riunioni di esperti e/o rappresentanti di imprese ed associazioni di categoria, del mondo scolastico, dell'Università e della Ricerca, delle istituzioni locali, regionali e nazionali, del Ministero sviluppo economico, delle "reti" accreditate dall'UE, dell'Unioncamere e del Sistema camerale.
4. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Unioncamere possono definire linee di indirizzo per individuare priorità ed ambiti per l'esercizio delle attività dei Comitati.

### **Art. 4** **(Ruolo del Comitato)**

1. Nell'ambito della "mission" della Camera di commercio, il Comitato si propone quale soggetto attivo dello sviluppo locale con l'obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili e contribuire, in questo modo, all'occupazione, alla "crescita" e all'aumento di competitività dei sistemi produttivi locali e del Paese.

### **Art. 5** **(Funzioni dei Comitati)**

1. I Comitati hanno il compito di:
  - a) operare, nell'ambito della programmazione delle attività camerali e d'intesa con le Camere, per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria secondo i principi del mainstreaming e dell'empowerment;
  - b) partecipare alle attività delle Camere coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;



- c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;
- f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;
- g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;
- h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne;
- i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.

2. I Comitati, in accordo con le Camere di commercio, promuovono attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerali responsabili della segreteria del Comitato, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e regionale promossi dal Sistema camerale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti i Comitati possono utilizzare le informazioni e gli strumenti disponibili nell'ambito della struttura camerale, fermo restando il dovere alla riservatezza in ordine ai dati acquisiti e l'obbligo di utilizzo solo per le finalità proprie degli stessi Comitati.

## **Art. 6 (Svolgimento delle funzioni)**

1. I Comitati diffondono le informazioni sulle iniziative assunte e aggiornano almeno annualmente la Giunta camerale delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

2. L'Unioncamere, con il coinvolgimento della Cabina di Regia (istituita con Protocollo dell'11 luglio 2002 a cui partecipano le seguenti associazioni di categoria: Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Lega delle Cooperative, Confindustria, AGCI), sostiene il lavoro dei Comitati e cura la redazione e presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del Protocollo d'intesa e sulle attività svolte dai Comitati.

**Art. 7**  
**(Rapporto sull'imprenditoria femminile)**

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Unioncamere si impegnano a promuovere la realizzazione di un rapporto triennale sull'imprenditoria femminile.

**Art. 8**  
**(Coordinamento regionale)**

1. Per consentire un collegamento più efficace e funzionale tra i Comitati, sono istituiti coordinamenti regionali, ferma restando l'autonomia di ciascun Comitato.

2. Il coordinamento regionale ha sede presso l'Unione regionale ed è composto, di norma, dai Presidenti dei Comitati provinciali, tra i quali è individuata la Coordinatrice regionale o la portavoce.

3. Per la selezione della Coordinatrice regionale o portavoce si potrà ricorrere ad un meccanismo di "rotazione" al fine di garantire una piena partecipazione e responsabilizzazione di tutti i Presidenti.

4. L'Unioncamere, per favorire la condivisione di esperienze relative alle attività che i singoli Comitati hanno svolto, potrà organizzare momenti di raccordo, valorizzando le iniziative realizzate su scala regionale mediante il coinvolgimento dei singoli coordinamenti e con i Ministeri e i Comitati stessi.

**Art. 9**  
**(Attività di promozione)**

1. L'Unioncamere, d'intesa con tutte le Camere di commercio, diffonderà il presente Protocollo impegnandosi a promuovere presso tutte le Camere opportune azioni volte a conferire alle tematiche dell'imprenditoria femminile e alle iniziative dei Comitati una crescente centralità nell'ambito dei programmi di attività camerali.

**Art. 10**  
**(Durata)**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni e si rinnova automaticamente alla scadenza per un eguale periodo, salvo diversa indicazione fornita dalle parti contraenti. Tale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

**Art. 11**  
**(Sottoscrizione protocollo)**

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in tre originali, dei quali uno per il Ministero dello Sviluppo Economico, uno per il Dipartimento delle Pari Opportunità ed uno per l'Unioncamere.

PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per l'Impresa e  
l'Internazionalizzazione

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Giuseppe Tripoli)



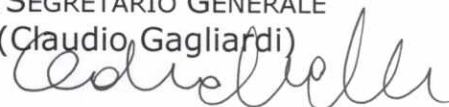
PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per le Pari Opportunità

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Patrizia De Rose)



PER L'UNIONCAMERE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Claudio Gagliardi)



Roma, 20 febbraio 2013